




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1555

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Approvato dal Senato - A.S. 795)

N. 147 – 13 dicembre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1555

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Approvato dal Senato A.S. 795)

N. 147 – 13 dicembre 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
MISURE PER L'ADOZIONE DEI PIANI PER LA RETE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE E DEL PIANO DI SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE	- 4 -
ARTICOLO 2	- 4 -
PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DEI CONTATORI INTELLIGENTI DI SECONDA GENERAZIONE E ACCESSO AI DATI DI CONSUMO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO	- 4 -
ARTICOLO 3	- 8 -
SERVIZI DI <i>COLD IRONING</i>	- 8 -
ARTICOLO 4	- 9 -
PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE DEL GAS NATURALE	- 9 -
ARTICOLO 6	- 12 -
OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - RAEE.....	- 12 -
ARTICOLO 7	- 13 -
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA CONCORRENZA NEL SETTORE DELLA GESTIONE DEI RAEE.....	- 13 -
ARTICOLO 8	- 15 -
PROFESSIONE DEL MEDIATORE DEL DI PORTO	- 15 -
ARTICOLO 9	- 18 -
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE DEL GAS NATURALE.....	- 18 -
ARTICOLO 10	- 19 -
ADEGUAMENTO DEI LIMITI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI	- 19 -
ARTICOLO 11	- 20 -
ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	- 20 -
ARTICOLO 12	- 23 -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI	- 23 -
ARTICOLO 15	- 25 -

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA	- 25 -
ARTICOLO 16.....	- 26 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREPARAZIONE DEI FARMACI GALENICI	- 26 -
ARTICOLO 17.....	- 27 -
TERMINE PER IL CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI	- 27 -
ARTICOLO 18.....	- 28 -
TERMINE PER IL CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI	- 28 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1555
Titolo:	Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la	Andreuzza (Lega)
Commissione di merito:	
Commissione competente:	X Commissione (Attività produttive)

PREMESSA

Il provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 795), ha ad oggetto la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 ed è collegato alla manovra di finanza pubblica 2023.

È oggetto della presente Nota il testo approvato dal Senato e non modificato dalla Commissione X (Attività produttive), all'esito dell'esame degli emendamenti, nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo iniziale del disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, tuttora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Nel corso dell'esame al Senato, gli emendamenti approvati non stati corredati di relazione tecnica.

Inoltre, il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio del Senato nella seduta, in sede consultiva, del 5 settembre 2023 una Nota tecnica recante chiarimenti in risposta alle richieste del relatore: anche di tale documentazione si dà conto, ove necessario e ove la stessa risulti tuttora applicabile, nelle pertinenti schede della presente Nota.

Infine, è stata trasmessa dal Governo la relazione tecnica di passaggio ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Anche di tale relazione si dà conto ai fini dell'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Misure per l'adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale

Le norme modificano le discipline dell'*iter* di approvazione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas e della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica contenute nel decreto legislativo n. 93 del 2011 (rispettivamente agli articoli 16 e 36). Quanto ai piani di sviluppo della rete nazionale del gas, precisa che deve essere l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale a predisporlo e se ne prevede l'adozione ogni due anni anziché con cadenza annuale. Quanto ai piani di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, si stabiliscono i termini endoprocedimentali per l'adozione dei pareri e lo svolgimento delle consultazioni già previste dalla normativa vigente, nonché il termine ultimo di approvazione del piano da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fissato a 18 mesi.

La relazione tecnica, dopo aver illustrato il contenuto della norma, ne evidenzia il carattere ordinamentale e l'inidoneità a comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede la predisposizione ogni due anni anziché ogni anno del piano di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e fissa i termini endoprocedimentali e finale per l'approvazione dei piani di sviluppo della rete di trasmissione dell'energia elettrica. In proposito, considerata la natura ordinamentale della norma, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 2

Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato

Le norme prevedono, al comma 1, la promozione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con l'ARERA, di campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 demanda all'Arera la disciplina degli obblighi in capo alle imprese

distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti. Il comma 3 prevede che l'Acquirente Unico, tramite il Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale, metta a disposizione i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, di un soggetto terzo designato, in un formato comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili o l'erogazione di servizi da parte di soggetti terzi. Prevede, inoltre, che le attività funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato per il tramite dell'Acquirente Unico S.p.A..

Agli oneri conseguenti, pari a 500 mila euro per l'anno 2023 e un milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

È poi istituito presso l'Acquirente Unico un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale e che garantisca la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico per l'istituzione del registro informatico sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi secondo criteri e modalità definiti dall'Arera.

La relazione tecnica precisa che la spesa in argomento è stata quantificata in 500 mila euro per l'anno 2023 e un milione di euro per l'anno 2024 al fine di tener conto dell'*iter* di approvazione parlamentare del disegno di legge e della presumibile entrata in vigore del provvedimento, nonché dei tempi delle procedure di approvvigionamento, che rendono necessario prevedere una "spalmatura" della spesa in un arco temporale biennale. Precisa, inoltre, che si tratta di spese in conto capitale in quanto attengono all'attivazione dei servizi di messa a disposizione informatica dei dati del contatore di fornitura, nonché alle connesse attività funzionali alla predetta attività, a supporto pertanto della piattaforma in argomento. Per quanto riguarda l'attività di gestione corrente del sistema, stimate in 270 mila euro annui, ad esse vi provvederà l'Acquirente Unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio della società rientrando tali attività nelle competenze proprie della predetta Società.

La relazione tecnica evidenzia poi che i costi sostenuti da Acquirente Unico per l'istituzione del registro informatico dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi secondo criteri e modalità definiti da Arera.

In merito alle campagne informative e ai programmi di formazione sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione, nel corso dell'esame al Senato, con nota del 5 settembre 2023, il Governo ha chiarito che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuoverà tali attività mediante l'adozione degli ordinari atti di indirizzo e lo svolgimento delle consuete forme di coordinamento con l'Arera, il gruppo GSE e ENEA, che agiscono nell'ambito delle attività di promozione che rientrano nelle funzioni istituzionali nel campo dell'energia rinnovabile – per le forme di autoconsumo – e di efficienza energetica. Dunque, alle stesse può provvedersi con le risorse già disponibili in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È opportuno evidenziare che le campagne di informazione a favore dei consumatori energetici possono essere altresì finanziate dalle sanzioni irrogate dall'Arera, ai sensi dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 35 del 2005.

Inoltre, nella medesima nota, in ordine alla quantificazione degli oneri relativi all'attivazione dei servizi di messa a disposizione informatica dei dati del contatore di fornitura, nonché alle connesse attività funzionali alla predetta attività, a supporto della piattaforma informativa il Governo ha altresì precisato che la previsione di spesa, pari complessivamente a 1,5 milioni di euro per il biennio 2023-2024, è stata determinata in base ai seguenti costi: per l'infrastruttura informatica, 480 mila euro; per gli sviluppi applicativi, 940 mila euro; per il potenziamento della sicurezza informatica, 80 mila euro.

Viene inoltre confermato che Acquirente Unico S.p.A. svolge l'attività di gestione corrente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio della società, rientrando tali attività nelle proprie competenze. Si precisa infine che le entrate di Acquirente Unico S.p.A. relative alle attività del sistema energetico sono coperte, previa determinazione di ARERA, mediante il sistema tariffario a carico della generalità degli utenti, ovvero, in caso di attività e prestazioni a favore di soggetti terzi, mediante il pagamento da parte di costoro a copertura dei costi connessi.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma in esame prevede la promozione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di campagne informative e programmi di formazione sui contatori intelligenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato circa la disponibilità di risorse a bilancio e la riconducibilità delle suddette attività alle funzioni istituzionali già in capo ad Arera, GSE e ENEA.

La norma demanda inoltre all'Arera la disciplina degli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti. Prevede, poi, che l'Acquirente Unico, tramite il Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale, metta i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta, di un soggetto terzo designato, autorizzando a tal fine la spesa di 500 mila euro per l'anno 2023 e di un milione di euro per l'anno 2024. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'onere è limitato all'ammontare della spesa autorizzata.

Analogamente non si hanno osservazioni da formulare in merito all'istituzione presso l'Acquirente Unico di un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale, giacché i relativi costi sono posti a carico dei medesimi soggetti terzi fornitori di servizi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione delle novelle legislative disposte dal precedente comma 3, lettere *d)* ed *e-bis)*, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Con riferimento alla capienza delle risorse utilizzate non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato, fermo restando che - pur in assenza di una specifica previsione in tal senso - il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si rileva, infine, che il tenore letterale della norma presuppone che l'approvazione definitiva del provvedimento in esame si perfezioni entro il corrente esercizio finanziario.

ARTICOLO 3

Servizi di *cold ironing*

Le norme modificano l'articolo 34-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, relativo al servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (cosiddetto *cold ironing*).

In particolare:

- Sopprimono, al comma 1, il comma 01, recante la definizione di infrastruttura di *cold ironing* con la quale si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L'erogazione costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*, individuato dall'autorità competente. Il gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è:
 - un cliente finale, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;
 - un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione, di cui al D. Lgs. 504/1995 [comma 1, lettera *a*]);
- sostituiscono il comma 1, prevedendo che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotti uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, per un periodo di tempo proporzionato al fine di ridurre l'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture [comma 1, lettera *b*]);
- inseriscono il comma 1-*bis*, prevedendo che i soggetti gestori delle infrastrutture trasferiscano i benefici derivanti dall'applicazione delle misure agevolative agli utilizzatori finali del servizio di *cold ironing*, ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura insista su aree portuali già affidate in concessione, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori [comma 1, lettera *c*]).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Del resto, il vigente articolo 34-*bis* prevede già che all'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing* non si applichino gli oneri generali di sistema e un regime *ad hoc* per l'applicazione delle accise. A ben vedere, anzi, la proposta in commento chiarisce che l'Autorità adotta provvedimenti volti a prevedere, sulla

predetta energia, l'applicazione di uno "sconto" degli oneri generali di sistema per un periodo di tempo proporzionato in rapporto alla finalità di promuovere la diffusione del servizio di *cold ironing*.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 34-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, relativo al servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (cosiddetto *cold ironing*). In particolare, si prevede che l'ARERA adotti uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture e che i soggetti gestori delle infrastrutture trasferiscano i benefici derivanti dall'applicazione delle misure agevolative agli utilizzatori finali del servizio.

Al riguardo, non si formulano osservazioni sia perché, come risulta dalla relazione tecnica, il vigente articolo 34-*bis* prevede già che all'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing* non si applichino gli oneri generali di sistema e si applichi un regime *ad hoc* per le accise, sia in quanto gli oneri generali di sistema, in ogni caso, sono a carico dell'universalità della clientela, sicché eventuali minori entrate derivanti dalla riduzione dei predetti oneri a carico di alcuni clienti vengono compensate mediante rimodulazione delle medesime componenti applicate alla restante clientela.

ARTICOLO 4

Promozione della concorrenza nel settore del gas naturale

Le norme modificano l'articolo 45 del decreto-legge n. 81 del 2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), relativo al primo soccorso.

In particolare, mediante l'introduzione del comma 3-*bis*, si prevede che i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongano, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione

dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni.

Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame apporta modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in tema di primo soccorso e tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

In particolare, la norma è volta ad assicurare la piena conformità dell'ordinamento interno ai principi eurounitari in tema di sicurezza del trasporto ferroviario. A tali fini, si precisa che i decreti ministeriali coi quali vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, siano adottati nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario. Per analoghe esigenze di garanzia e certezza del diritto, si introduce un comma aggiuntivo *3-bis*, in forza del quale – entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione – i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, devono predisporre, sulla base di una analisi dei rischi, procedure operative per l'attuazione di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati, lungo la rete ferroviaria. Tali adempimenti devono essere sempre effettuati nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario. Per questi motivi, ciascun datore di lavoro è tenuto a individuare, sulla base di una specifica analisi dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, titoli formativi e mansioni ricoperte.

Si tratta, dunque, di una disposizione concernente l'organizzazione delle attività dei gestori delle infrastrutture ferroviarie e delle imprese ferroviarie in ipotesi qualificate, volta a implementare il sistema di primo soccorso già previsto a legislazione vigente in favore dei soggetti interessati. In particolare, tali attività sono già previste a legislazione vigente dal decreto legislativo del 14 maggio 2019, n. 50 recante l'attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie e dal decreto 24 gennaio 2011, n. 19 recante il “Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e, per quanto riguarda la determinazione e la valutazione dei rischi, sono ricompresi nei regolamenti europei sopracitati.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame - introdotte durante l'esame al Senato¹ - modificano l'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), relativo al primo soccorso. In particolare, mediante l'introduzione del comma 3-*bis*, si prevede che i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie predispongano in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso procedure operative per l'attuazione di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni.

Al riguardo, si rileva che il comma 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008 già demanda a specifici decreti ministeriali le modalità di applicazione in ambito ferroviario delle disposizioni in materia di primo soccorso, di cui al DM 388/2003 del Ministero della salute. In attuazione di tale delega, il DM 19/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede, all'articolo 4, comma 1, che "...i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongano procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati".

Ciò detto, non si formulano osservazioni, in quanto la novella non sembra prevedere ulteriori adempimenti a carico della finanza pubblica di quelle già previste a legislazione vigente, tenuto altresì conto della clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 2 dell'articolo 4 del presente provvedimento, nonché di quella a carattere generale, di cui all'articolo 305, che sovrintende all'intero articolato del decreto legislativo n. 81 del 2008.

¹ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.0.100, su cui la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere di nulla osta nella seduta n. 143 del 7 novembre 2023.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza riferita al precedente comma 1, prevedendo che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non si hanno osservazioni riguardo alla formulazione letterale della disposizione.

ARTICOLO 6

Obblighi di pubblicità dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE

Le norme intervengono in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE; a tal fine esse inseriscono i commi da *3-bis* a *3-quater* nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2014. Si rammenta che il citato decreto legislativo è assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria (commi 1 e 2 dell'articolo 41 del decreto medesimo).

In base alle norme ora introdotte i sistemi di gestione individuali e collettivi (vedi *infra*) assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione mediante il proprio sito *web*, delle informazioni relative al valore dei contributi dovuti dai produttori di AEE ai sistemi di gestione di AEE (nuovo comma *3-bis*).

Si rammenta che i sistemi di gestione individuale e collettiva, sopra menzionati, sono consorzi senza fine di lucro istituiti dai produttori di AEE; questi ultimi, attraverso uno dei sistemi di gestione, determinano annualmente l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti.

Le informazioni sui contributi sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi (nuovo comma *3-ter*). I sistemi di gestione collettivi che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità anche degli importi dei contributi così determinati (nuovo comma *3-quater*).

La relazione tecnica descrive il contenuto e la finalità della norma ed afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le disposizioni risultano a carico dei soggetti sottoposti alla responsabilità estesa del produttore; l'onere della pubblicità è interamente a carico dei sistemi di gestione individuali e collettivi, senza effetti per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme introducono, per i sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE, determinati obblighi di pubblicità afferenti i contributi che i soggetti produttori di dette apparecchiature devono versare ai sistemi medesimi per la corretta gestione dei rifiuti. La relazione tecnica rammenta che gli oneri di tali attività gravano sui predetti sistemi, che sono soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione. In proposito, non si formulano dunque osservazioni, considerato quanto rammentato dalla relazione tecnica e il fatto che alle disposizioni ora introdotte risulta applicabile la generale clausola di neutralità finanziaria che assiste il decreto che disciplina i RAEE (articolo 41 del decreto legislativo n. 49 del 2014).

ARTICOLO 7

Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE

Le norme intervengono in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.

In primo luogo, esse (comma 1) ampliano le funzioni di vigilanza e controllo esercitate – ai sensi dell’articolo 178-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico ambientale) – dal Ministero dell’ambiente sul rispetto degli obblighi derivanti dalla “responsabilità estesa del produttore”: in particolare, il Ministero vigilerà non solo sul rispetto dell’articolo 178-*ter* citato ma su tutti gli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere.

Si rammenta che con l’espressione «regime di responsabilità estesa del produttore» si fa riferimento alle “misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”.

Si rammenta altresì che all’articolo 178-*ter* non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che la sua introduzione (articolo 1 del decreto legislativo n. 116 del 2020) è assistita da una generale clausola di invarianza finanziaria (articolo 9 del decreto medesimo).

In secondo luogo esse (comma 2) novellano il decreto legislativo n. 49 del 2014 (disciplina dei RAEE).

Si rammenta che il citato decreto legislativo n. 49 del 2014 è assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria (commi 1 e 2 dell’articolo 41 del decreto medesimo).

Il comma 2, lettera a), riduce dal 3 per cento all’1 per cento la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE.

Si rammenta che i sistemi di gestione individuale e collettiva sono consorzi senza fine di lucro istituiti dai produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche); i produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione, determinano annualmente l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno

solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti.

Il comma 2, lettera *b*), modifica la disciplina del Centro di coordinamento RAEE (Cdc RAEE) recata dall'art. 33 del decreto legislativo n. 49 del 2014.

Si ricorda che il Cdc RAEE è composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, nonché da due componenti nominati dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero delle imprese.

All'articolo 33, citato, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per effetto delle modifiche ora introdotte, la partecipazione al Cdc RAEE dei sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici diviene obbligatoria (anziché facoltativa), viene introdotto l'obbligo di partecipare al Cdc RAEE anche per i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici e il ruolo di coordinamento del Cdc RAEE viene esteso anche ai sistemi individuali, anziché ai soli sistemi collettivi come previsto a legislazione vigente.

Ai sensi del comma 3 dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce che il comma 1 amplia il campo di applicazione delle attività di vigilanza svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto concerne le filiere per le quali vige la responsabilità estesa del produttore e in cui operano i diversi sistemi individuali e collettivi di gestione dei rifiuti. Essa afferma quindi che la norma non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che rientrano tra i compiti istituzionali del predetto Ministero.

Essa ribadisce quindi i contenuti del comma 2 ed afferma che lo stesso non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ripete il comma 3, recante una clausola di invarianza.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 amplia le funzioni di vigilanza del Ministero dell'ambiente, giacché il Ministero vigilerà non solo sul rispetto dell'articolo 178-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico ambientale), ossia sul rispetto degli obblighi derivanti dalla cosiddetta "responsabilità estesa del produttore", ma su tutti gli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere. In proposito, non si hanno dunque osservazioni sia perché all'introduzione della norma ora novellata, recante le funzioni ministeriali di vigilanza, non sono stati ascritti effetti finanziari sia perché la relazione tecnica

assicura che le nuove funzioni, di carattere istituzionale, potranno essere svolte a risorse invariate.

Il comma 2 novella il decreto legislativo n. 49 del 2014 (sulla disciplina dei RAEE), riducendo la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE e ampliando la partecipazione e le funzioni di controllo del "Centro di coordinamento RAEE", ossia un consorzio privato a partecipazione obbligatoria esterno al perimetro della pubblica amministrazione. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme in esame, di carattere ordinamentale, novellano una disciplina cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e comunque risultano esse stesse corredate di una clausola di neutralità (comma 3).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 7 reca una clausola di invarianza, volta a prevedere che dall'attuazione del citato articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non si hanno osservazioni riguardo alla formulazione letterale della disposizione.

ARTICOLO 8

Professione del mediatore del diporto

Le norme modificano il decreto legislativo n. 171 del 2005 (Codice della nautica da diporto), relativamente alla disciplina del mediatore del diporto.

In particolare, le novelle:

- modificano l'articolo 49-ter, inerente alla figura del mediatore del diporto, specificando che lo stesso – per godere del relativo statuto giuridico – possa svolgere l'attività mediatrice anche in chiave occasionale o temporanea. Viene altresì individuato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto [comma 1, lettera a)];
- modificano l'articolo 49-quater, inerente alle attività del mediatore del diporto, come segue:
 - specificano che il mediatore, oltre che cittadino italiano o dell'UE, può essere cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;

- prevedono che il mediatore sia in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente;
- prevedono che il corso teorico-pratico (la cui frequentazione e il superamento del relativo esame sono obbligatori per svolgere la professione) sia organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri (anziché dalle regioni), riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto. L'iscrizione al corso è in ogni caso subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'ente di formazione per la gestione del corso [comma 1, lettera b)].

Si prevede altresì che dalle disposizioni in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

La relazione tecnica afferma che l'articolo in esame apporta modifiche agli articoli 49-*ter* e 49-*quater* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di adeguare la legge nazionale agli obblighi comunitari in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali tra gli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. In particolare, sono stati recepiti i rilievi sollevati dalla Commissione europea sulla base della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, attuata nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Ulteriori modifiche apportano correzioni di drafting ai fini di una migliore intellegibilità delle disposizioni.

Si evidenzia che, successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni introdotte, dovranno essere apportati i necessari adeguamenti al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2021, n. 151 (Regolamento recante modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto), previsto dall'articolo 49-*quater*, comma 13.

Con particolare riferimento ai costi relativi ai corsi di formazione, si precisa che la *ratio* della norma è finalizzata esclusivamente ad estendere la platea dei soggetti deputati alla formazione ma non incide sulle modalità di svolgimento della formazione medesima. I corsi, peraltro svolti da soggetti privati, italiani o stranieri, oltre che da enti di formazione di diritto pubblico, sono posti a carico degli utenti e, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene agli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame si evidenzia che al comma 2 si introduce la clausola di invarianza finanziaria al fine di prevedere che dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, in relazione alle attività facenti capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si rappresenta che lo stesso provvederà nell'ambito dei compiti istituzionalmente assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame - introdotte durante l'esame al Senato² - modificano il decreto legislativo n. 171 del 2005 (Codice della nautica da diporto), relativamente alla disciplina del mediatore del diporto. In particolare, si dispone che il corso teorico-pratico (la cui frequentazione e il superamento del relativo esame sono obbligatori per svolgere la professione) sia organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri (anziché dalle regioni), riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché, come rilevato anche dalla relazione tecnica, l'iscrizione al predetto corso è in ogni caso subordinata - analogamente a quanto previsto a legislazione vigente per i corsi organizzati dalle Regioni³ - al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi ad esso di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'ente di formazione per la gestione del corso.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 8 reca una clausola di invarianza riferita al precedente comma 1, prevedendo che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non si hanno osservazioni riguardo alla formulazione letterale della disposizione.

² A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.0.4, su cui la 5^a Commissione del Senato ha espresso parere di nulla osta nella seduta n. 142 del 31 ottobre 2023.

³ Si veda al riguardo il comma 4 dell'articolo 49-*quater* del decreto legislativo n. 171 del 2005.

ARTICOLO 9

Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale

Le norme prevedono, al comma 1, l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA, sentita l'AGCM, che disciplini le condizioni, i criteri e i requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione (in particolare per irregolarità accertate e sanzionate da ARERA, AGCM, GPDP e Agenzia delle dogane e dei monopoli) dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale. L'articolo 9, comma 2, introdotto al Senato, prevede che, ai fini del perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, il consenso dato dal consumatore non è valido se questi non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile.

La relazione tecnica, in relazione all'articolo 9, comma 1, evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a modificare la disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali del gas naturale, al fine di armonizzarla con quella dell'analogo elenco elettrico (D.M. 24 agosto 2022, n. 164) e di rafforzare la funzione dell'elenco gas quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici nel mercato della vendita finale. Viene, infatti, estesa ai venditori di gas la disciplina (già prevista per il settore elettrico) del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco a fronte di violazioni e delle condotte irregolari gravi nell'attività di vendita sanzionate da AGCM, ARERA, GPDP e Agenzia delle dogane. Il procedimento speciale volto all'esclusione degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali – chiarisce la relazione tecnica – è gestito dalle risorse in organico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Parimenti, non comporta nuovi o maggiori oneri, secondo quanto asserisce la relazione tecnica, il compito assegnato ad ARERA di definire la disciplina in esame, trattandosi di estensione di competenze di cui la stessa è già titolare.

Quanto al comma 2, la relazione tecnica ne evidenzia il carattere ordinamentale e la non idoneità a comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, inoltre, in risposta alle richieste formulate dal relatore, con la nota presentata al Senato nel corso della seduta, in sede consultiva, della Commissione bilancio del 5 settembre 2023, ha fatto presente che le risorse del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da poter destinare al procedimento speciale per l'esclusione degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale sono quelle già in organico della Direzione generale per la competitività e efficienza energetica e quelle in corso di ingresso

a seguito dello svolgimento dei recenti concorsi pubblici che hanno selezionato funzionari di terza area con profilo professionale in materia giuridica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede, al comma 1, l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che disciplini condizioni, criteri e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale e, al comma 2, la necessità, per il perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, della conferma da parte del consumatore circa l'avvenuta ricezione del documento contenente le condizioni contrattuali. Ciò stante, anche alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 10

Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici

Le norme prevedono, al comma 1, l'adeguamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità dei campi elettromagnetici alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche. Il comma 2 prevede che, scaduto il termine di centoventi giorni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, senza che ciò avvenga e fino all'adozione dei provvedimenti attuativi di cui sopra, per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle frequenze tra 100 kHz e 300 GHz, all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità sono stabiliti in misura a 15V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D. Il comma 3 prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* raccolga e elabori i dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico. Il comma 4 precisa che amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica, dopo aver illustrato i contenuti della norma, evidenzia che l'attività di adeguamento dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità dei campi elettromagnetici non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto alle nuove attività di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* previste al comma 3, osserva che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a tale attività il Ministero fa fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma prevede l'aggiornamento dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità dei campi elettromagnetici e affida al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di raccogliere e elaborare dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni. Ciò posto, non si formulano osservazioni, alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 10 reca una clausola di invarianza, volta a stabilire che le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione del citato articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, non si hanno osservazioni riguardo alla formulazione letterale della disposizione.

ARTICOLO 11

Assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche

Le norme prevedono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata⁴ (comma 1).

⁴ Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 2 indica i criteri di cui le linee guida devono tenere conto.

In particolare esse devono:

- a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
- b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa;
- c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

Ai sensi del comma 3 le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I commi 4, 5 e 6 prevedono taluni casi di ultrattività di concessioni e procedure avviate sotto la vigenza delle precedenti discipline, fissando anche l'obbligo di concludere i relativi procedimenti. In particolare, ai sensi del comma 6, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.

Il comma 7 provvede all'abrogazione di talune disposizioni divenute incompatibili con il nuovo quadro legislativo, concernenti le procedure di riassegnazione o l'esclusione del commercio su aree pubbliche dall'applicazione della "direttiva Bolkestein".

Il comma 8, introdotto dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la disposizione (articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), originariamente prevista in ragione dell'emergenza pandemica, ai cui sensi la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali *débors*, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni purché funzionali all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, non è assoggettata alle autorizzazioni previste dal codice dei beni culturali e paesaggistici. Si rammenta che sia alla norma ora prorogata sia alla sua precedente proroga (articolo 40, comma 1, decreto-legge n. 144 del 2022) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica premette che la disposizione interviene a risolvere l'annoso tema delle concessioni di posteggio per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio, anche al fine di chiudere la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato rispetto della cosiddetta "Direttiva Bolkestein" (Dir. 2006/112/Ce), ripete il contenuto

dell'articolo e conclusivamente afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, come chiarisce la relazione tecnica, sono finalizzate alla chiusura della procedura di infrazione per il mancato rispetto della "Direttiva Bolkestein" nel settore del commercio su aree pubbliche. I commi da 1 a 3 dunque disciplinano, a regime, il rilascio delle relative concessioni di posteggio per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, prevedendo che le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiano una ricognizione annuale delle aree concedibili, indicendo procedure selettive con cadenza annuale.

I commi 4, 5 e 6, valevoli transitoriamente in fase di prima applicazione del nuovo regime, prevedono taluni casi di ultrattività di concessioni e procedure avviate sotto la vigenza delle precedenti discipline: in particolare, ai sensi del comma 6, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.

Il comma 7 provvede all'abrogazione di talune disposizioni divenute incompatibili con il nuovo quadro legislativo.

Il comma 8, introdotto dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la disposizione⁵, originariamente prevista in ragione dell'emergenza pandemica, ai cui sensi la posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali alla somministrazione di alimenti e bevande non è assoggettata alle autorizzazioni previste dal codice dei beni culturali e paesaggistici.

In proposito, non si formulano osservazioni circa i commi da 1 a 3, considerato che gli stessi disciplinano l'assegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche e ciò al fine di chiudere una procedura di infrazione UE, e che come rilevato dal Governo al Senato, nel

⁵ (articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

confermare l'invarianza finanziaria della disposizione, i comuni potranno agire mediante gli uffici e le strutture già attive ai fini della gestione delle altre procedure ad evidenza pubblica. Circa i commi da 4 a 6, che prevedono una disciplina transitoria nel cui ambito – fra l'altro – talune concessioni non interessate dalle nuove procedure di gara vengono prorogate, per evitare discontinuità fino al 31 dicembre 2025, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la compatibilità di tali prolungamenti dei rapporti concessori in essere con la disciplina unionale, al fine di evitare il perpetuarsi della procedura di infrazione attualmente aperta.

Non si formulano osservazioni, infine, circa il comma 7, che abroga esplicitamente talune disposizioni divenute incompatibili con la nuova disciplina, e alle quali non erano comunque stati ascritti effetti sui saldi, né circa il comma 8, che proroga una disciplina di carattere ordinamentale alla quale, come pure alla sua precedente proroga, non sono stati ascritti effetti sui saldi.

ARTICOLO 12

Semplificazioni in materia di attività commerciali

Le norme (per la cui descrizione di dettaglio si rinvia al Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato):

- ampliano le motivazioni al cui sussistere gli esercizi di commercio al dettaglio possono effettuare vendite di liquidazione (comma 1);
- per le vendite promozionali e sottocosto svolte in più punti vendita, consentono al dettagliante di presentare un'unica comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del comune della sede legale dell'impresa, in luogo di una comunicazione per ciascun comune dove hanno sede i punti di vendita. Il SUAP ricevente, a sua volta, trasmette la comunicazione, con modalità telematiche, ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi (comma 2);
- consentono, con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, a regioni, città metropolitane e comuni, di disporre limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane nonché ai comuni di promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti ad evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici (comma 3);
- integrano i principi e criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche (articolo 27 della legge n. 118 del

2022), con la previsione che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree (comma 4).

Si rammenta che al citato articolo 27, recante la predetta delega, non sono stati ascritti effetti sui saldi. Inoltre, il comma 6 dispone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 27 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che a tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai relativi decreti legislativi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma che il comma 1 e il comma 3, di carattere ordinamentale, non hanno effetto per la finanza pubblica. Anche il comma 2 non ha effetti per la finanza pubblica, considerato che le comunicazioni del SUAP in conformità alle modalità telematiche del sistema informativo sono svolte con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dal comma 4, infine, non derivano effetti per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme ampliano i presupposti delle vendite di liquidazione (comma 1), per le vendite promozionali e sottocosto, consentono al dettagliante di presentare un'unica comunicazione allo sportello unico attività produttive (comma 2); consentono agli enti territoriali di disporre limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane nonché ai comuni di promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali (comma 3); integrano i principi e criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche⁶, con la previsione che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree (comma 4). Alle norme non sono ascritti effetti sui saldi. In proposito non si formulano osservazioni, considerato quanto segue:

- il comma 1 è di carattere ordinamentale, come confermato anche dalla relazione tecnica;

⁶ (articolo 27 della legge n. 118 del 2022)

- quanto al comma 2, dalla relazione tecnica si evince che i SUAP possono trasmettere e ricevere le comunicazioni dei dettaglianti con le risorse disponibili a legislazione vigente;
- il comma 3 ha carattere ordinamentale e comunque le attività conciliatorie dei comuni hanno carattere facoltativo e non obbligatorio;
- il comma 4 integra un principio e criterio direttivo di una delega (articolo 27 della legge n. 118 del 2022) alla quale non sono stati ascritti effetti sui saldi e che è assistita da una specifica clausola di neutralità finanziaria.

ARTICOLO 15

Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

Le norme introducono il comma 1-*bis* all'articolo 2 della legge n. 77 del 2011 (Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma), prevedendo che le fasi del lavaggio e dell'asciugatura non si applichino ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma⁷ il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4 della medesima legge n. 77 del 2011⁸, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti in esame, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Conseguentemente, sono abrogati i commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 4, che applicavano la disciplina di cui alla legge n. 77 del 2011, ad esclusione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

⁷ L'articolo 2 della legge n. 77 del 2011 definisce prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

⁸ Si tratta del decreto ministeriale 20 giugno 2014 recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

La relazione tecnica rileva, tra l'altro, che la disposizione in esame introduce una misura di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma attraverso la modifica della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Le modifiche introdotte, di carattere tecnico e che coinvolgono la materia dell'igiene dei prodotti alimentari, riguardano le fasi del lavaggio e dell'asciugatura dei prodotti. Si evidenzia quindi che la norma così introdotta presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame escludono le fasi del lavaggio e dell'asciugatura dall'ambito di applicazione delle disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. In proposito, non si formulano osservazioni data la natura ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 16

Disposizioni in materia di preparazione dei farmaci galenici

Normativa vigente. L'articolo 68, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estenda, tra l'altro, alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.

La norma modifica l'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) al fine di estendere la limitazione dell'esclusività del diritto di brevetto ivi prevista con riguardo alle preparazioni estemporanee di medicinali effettuate nelle farmacie su ricetta medica anche all'ipotesi, esclusa espressamente dal testo vigente della norma, in cui si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente (comma 1).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma, riferisce che questa è finalizzata ad eliminare profili anticoncorrenziali contenuti nell'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 30 del 2005 ed afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma è volta ad escludere dall'applicabilità dei diritti brevettuali di esclusiva con riferimento alle preparazioni estemporanee di medicinali effettuata nelle farmacie su ricetta medica anche nell'ipotesi (esclusa espressamente dalla vigente normativa) in cui si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale sarebbe opportuna una conferma del Governo, che l'eccezione alla tutela brevettuale non comporti eventuali responsabilità dello Stato italiano rispetto ad obblighi di fonte internazionale ed europea per la tutela della proprietà industriale.

ARTICOLO 17

Termine per il controllo delle concentrazioni

Le norme prolungano da quarantacinque a novanta giorni il termine (previsto dall'articolo 16, comma 8, della legge n. 287 del 1990) entro il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve comunicare, alle imprese interessate ed al Ministro delle imprese, delle proprie conclusioni nel merito circa le operazioni di concentrazione fra imprese assoggettate alla preventiva comunicazione all'Autorità medesima.

La relazione tecnica, dopo aver illustrato il contenuto della norma, afferma che essa presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che preliminarmente che la norma in esame prolunga il termine⁹ entro il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve concludere l'istruttoria circa le operazioni di concentrazione fra imprese assoggettate a preventiva comunicazione. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare stante la natura ordinamentale della disposizione di cui trattasi.

⁹ (previsto dall'articolo 16, comma 8 della legge n. 287 del 1990)

ARTICOLO 18

Termine per il controllo delle concentrazioni

Le norme individuano l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) quale autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (comma 1).

A tal fine, l'AGCM:

- pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citato regolamento, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni richieste dalla Commissione europea (comma 2);
- nel quadro della cooperazione e coordinamento con le autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza,¹⁰ esercita gli stessi poteri di indagine¹¹ previsti per l'applicazione delle norme di concorrenza (comma 3) e può irrogare le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della legge n. 287 del 1990 (istitutiva dell'AGCM medesima) (comma 4);
- può, per l'assolvimento delle proprie funzioni di autorità designata, avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato (comma 5);
- può utilizzare gli esiti delle sopradette indagini ai fini dell'esercizio dei suoi poteri nei mercati digitali nonché in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di operazioni di concentrazione (comma 6).

L'Autorità svolge i compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7).

La relazione tecnica chiarisce che la disposizione normativa è volta ad attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutte le funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. "*Digital Market Act*", di seguito DMA). L'intervento normativo si rende necessario, dal momento che, in assenza di un esplicito conferimento ad opera del diritto interno, l'AGCM è allo stato priva dei poteri necessari per svolgere le funzioni previste dal regolamento e, in particolare, quelle di cui all'articolo 38, par. 7, del regolamento.

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925.

¹¹ Di cui al titolo II, capo II, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

L'articolo in esame, anche sulla base di quanto espressamente previsto dal comma 7, non comporta nuovi o maggiori oneri, dal momento che l'Autorità provvederà all'assolvimento delle nuove competenze ad essa attribuite con il personale già a sua disposizione.

Si deve, infatti, escludere che per effetto della disposizione si verifichi un significativo ampliamento delle funzioni già svolte dall'AGCM. In proposito, giova rilevare che il *Digital Markets Act* attribuisce in esclusiva alla Commissione europea l'esercizio dei poteri decisori nella materia regolata, mentre prevede in capo alle autorità nazionali soltanto un ruolo di supporto e di assistenza. In particolare, gli adempimenti istruttori posti a carico dell'Autorità nazionale designata alla luce del citato Regolamento non si discostano in misura apprezzabile, né si traducono in una sostanziale modifica di tipo qualitativo delle attività cui ordinariamente l'AGCM attende nell'esercizio dei propri compiti istituzionali in conformità al vigente quadro normativo.

Già oggi, infatti, ancorché in virtù di una diversa base giuridica, l'Autorità:

- i) agisce, nell'applicazione delle norme comunitarie di concorrenza, secondo forme di stretta collaborazione e cooperazione con la Commissione europea, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni che vengano richieste dalla stessa;
- ii) irroga le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della legge n. 287 del 1990;
- iii) può attivare i propri poteri ispettivi, avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

Infine, relativamente alla possibilità che l'AGCM si avvalga, per l'assolvimento delle predette funzioni, del supporto interistituzionale previsto dal comma 5 dell'articolo in esame – inserendosi nell'ambito dei consolidati rapporti di collaborazione tra l'Autorità e gli altri organi dello Stato, con particolare riferimento, per quanto concerne l'attività ispettiva, al Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di finanza – si evidenzia che tale collaborazione non comporterà nuovi o maggiori oneri, che non siano quelli a cui l'Autorità (nonché le altre Amministrazioni interessate) provvede con le dotazioni strumentali, umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il Governo, inoltre, in risposta alle richieste formulate dal relatore, con la nota presentata al Senato nel corso della seduta, in sede consultiva, della Commissione bilancio del 5 settembre 2023, ha confermato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo ai mercati nel settore digitale, è in grado di svolgere le relative funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme individuano l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) quale autorità designata per l’esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (“*Digital Market Act*”), individuano compiti e poteri attribuiti per l’assolvimento delle sue funzioni e prevedono una clausola di neutralità riferita alle attività svolte ai sensi del presente articolo. La relazione tecnica fornisce elementi sulla cui base è desumibile che l’Autorità sia in grado di provvedere all’assolvimento delle nuove competenze con il personale già a sua disposizione. In proposito, non si formulano dunque osservazioni, sia alla luce di quanto esposto dalla relazione tecnica, sia considerato che l’Autorità, inclusa nel perimetro della pubblica amministrazione, comunque si autofinanzia mediante un contributo posto a carico delle imprese da essa vigilate.